



# Comune di Agliè

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

### OGGETTO :

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018 E PIANO FINANZIARIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI**

L'anno **2017**, addì **diciannove**, del mese di **dicembre**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, presso la Sala Consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SUCCIO Marco	Sindaco	X	
CHIVINO Stefania	Assessore V.S.	X	
ACQUADRO Walter	Consigliere	X	
MICHELA Valter	Consigliere	X	
VEZZETTI Massimo	Consigliere	X	
MARTINETTO Valeria	Consigliere	X	
MAFFEO Silvia	Consigliere	X	
SCAVARDA Claudia	Consigliere	X	
MUZZOLINI Manuela	Consigliere		X
MARCHIANDO Franco Ettore	Consigliere	X	
LAURENTI Silvio	Consigliere		X
<b>Totale</b>		<b>9</b>	<b>2</b>

Assume la presidenza SUCCIO Marco - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Paolo MARTA

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**Deliberazione n. 29 del 19/12/2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

RICHIAMATE in merito la propria precedente deliberazione G.C. n..... in data 6/12/2017 con la quale sono stabilite le aliquote 2018

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni della redigenda Legge di Stabilità 2018, la quale dovrebbe confermare le disposizioni applicative IUC, in particolare per TASI abitazione principale (eliminata, per gli immobili non “di lusso”, per i proprietari dell'abitazione principale e per gli inquilini/occupanti quando per l'inquilino l'immobile in locazione è l'abitazione principale) e IMU su terreni agricoli (esenzione per i terreni dei Fogli da 1 a 15, 18, 19,22,23 in quanto classificati come collina depressa)

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni previste con la Legge di Stabilità 2017 (Legge 11 dicembre 2016 n. 232 – G.U. del 21/12/2016) anche in merito alla sospensione per l'anno 2017 dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura dei tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2016, tranne per la tassa sui rifiuti TARI.

RITENUTO, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2018 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che nel proprio regolamento il Comune non ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle eventuali riduzioni
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi	Allocazione della spesa in bilancio
<b>Illuminazione pubblica</b>	<b>€ 116.000,00</b>	<b>Ex cap. 225.2, 226</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 116.000,00</b>	

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno confermare anche nel 2018 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2017 con il solo aumento per le case di riposo, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario che viene contestualmente approvato con questo stesso atto, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO altresì che si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2018 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

<b>codice categoria</b>	<b>settore</b>	<b>descrizione categoria</b>	<b>tariffa €/mq TARI 2017</b>
101-102	utenze domestiche	abitazioni domestiche residenti e non residenti	1,85
105		cantine, soffitte, locali deposito	1,24
106		garage	1,85
300-400-500		cortili, giardini, tettoie	esenti
103	collettività	collettività e convivenze in genere	1,67
2	distributori carburante	distributori carburante	2,10
403		aree annesse distributori carburanti	2,10
5	esercizi pubblici	esercizi alberghieri	2,81
16		ristoranti, trattorie, pizzerie, mense	6,99
17		bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie	6,78
7	case di cura	case di cura e di riposo/servizi sanitari	3,20
8	uffici	uffici privati e studi professionali	2,26
601		uffici pubblici	2,42
9		banche, istituti di credito, assicurazioni	2,26
18	commercio	supermercati	5,89
308		aree scoperte annesse supermercati	1,05
10		commercio dettaglio non alimentari	3,99
23		banchi vendita non alimentari	3,99
19		commercio dettaglio alimentari	6,94
22		banchi vendita alimentari	6,94
304		commercio ingrosso mobili, materiali edili	1,29
305		depositi commerciali non annessi locali vendita	1,05
405	artigianato	parrucchieri, estetisti e simili	5,42
12		attività artigianali in genere	3,93
404		depositi artigianali non annessi all'attività	1,32
14	industria	attività industriali in genere	3,02
502		depositi attività industriali non annessi all'attività	1,32

605	trasporti	autotrasporti e servizi di autotrasporti	0,97
1	cultura, sport, tempo libero	musei e biblioteche	0,50
21		spettacoli e divertimento, discoteche	1,21
701		scuole, istituti di istruzione	0,72
702		impianti sportivi e di ritrovo	1,21
703		associazioni in genere	1,21

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la normativa vigente prevede che la riscossione dell'IMU e della TASI avvenga alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, mentre per la riscossione della TARI sia il Comune ad individuare le scadenze ed il numero delle rate;

DATO ATTO che in merito alla TARI il Comune provvederà ad inviare ai contribuenti bollette con scadenza delle tre rate al 16 marzo, 16 maggio e 16 luglio ovvero pagamento in unica soluzione entro il 16 maggio;

VISTO il Regolamento comunale IUC per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 nella seduta dell'8/04/2014;

RICHIAMATI gli artt. 9 e 25 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze della Giunta comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTA la legge 267/00 e dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Udito l'intervento dell'Assessore Martinetto, la quale dichiara che l'aumento a 3,20 al mq per le case di riposo è stato deciso dopo un lungo e approfondito studio sui costi sostenuti e sulle tariffe applicate nei comuni del Canavese per lo stesso tipo di attività.

Posta ai voti palesi la proposta di deliberazione:

- Presenti n. 9 - Votanti n. 9 - Voti favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 - Contrari n. 1 (Marchiando)

VISTO l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

#### **a. Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	5 per mille
--	-------------

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli	8,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,5 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC) all'art. 29, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi.

#### **b. Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

- Si dispongono le seguenti aliquote:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	<b>2 per mille</b>
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	<b>1 per mille</b>
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	<b>1 per mille</b>
Aliquota per le aree edificabili	<b>1 per mille</b>

- di non introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alcuna detrazione
- di stabilire che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 100 per cento.

#### **c. Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2017, secondo il seguente prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese afferenti il servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti :
-

ENTRATE	SPESE	
<b>Ruolo TARI 2017 €.</b> 365.000,00	<b>Servizio raccolta trasporto smaltimento</b>	<b>€.</b> 332.000,00
	<b>Costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso</b>	<b>€.</b> 18.000,00
	<b>Personale</b>	<b>€.</b> 15.000,00
<b>Totale Entrate €.</b> 365.000,00	<b>Totale spese</b>	<b>€</b> 365.000,00
<b>percentuale copertura dei costi 100%</b>		

➤ di determinare per l'anno 2018 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

codice categoria	settore	descrizione categoria	tariffa €/mq TARI 2017
101-102	utenze domestiche	abitazioni domestiche residenti e non residenti	1,85
105		cantine, soffitte, locali deposito	1,24
106		garage	1,85
300-400-500		cortili, giardini, tettoie	esenti
103	collettività	collettività e convivenze in genere	1,67
2	distributori carburante	distributori carburante	2,10
403		aree annesse distributori carburanti	2,10
5	esercizi pubblici	esercizi alberghieri	2,81
16		ristoranti, trattorie, pizzerie, mense	6,99
17		bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, birrerie	6,78
7	case di cura	case di cura e di riposo/servizi sanitari	3,20
8	uffici	uffici privati e studi professionali	2,26
601		uffici pubblici	2,42
9		banche, istituti di credito, assicurazioni	2,26
18	commercio	supermercati	5,89
308		aree scoperte annesse supermercati	1,05
10		commercio dettaglio non alimentari	3,99
23		banche vendita non alimentari	3,99
19		commercio dettaglio alimentari	6,94
22		banche vendita alimentari	6,94
304		commercio ingrosso mobili, materiali edili	1,29
305		depositi commerciali non annessi locali vendita	1,05
405	artigianato	parrucchieri, estetisti e simili	5,42
12		attività artigianali in genere	3,93
404		depositi artigianali non annessi all'attività	1,32
14	industria	attività industriali in genere	3,02
502		depositi attività industriali non annessi all'attività	1,32
605	trasporti	autotrasporti e servizi di autotrasporti	0,97
1	cultura, sport, tempo libero	musei e biblioteche	0,50
21		spettacoli e divertimento, discoteche	1,21
701		scuole, istituti di istruzione	0,72
702		impianti sportivi e di ritrovo	1,21
703		associazioni in genere	1,21

- di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le riduzioni della TARI sono quelle previste dal regolamento approvato con deliberazione n. 5 del 08/4/2014 agli artt. 13,14,15,16,17,18,19
  - di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI sarà effettuata in n. 3 rate, ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del vigente Regolamento IUC:

<b>IMU</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>
	Saldo	<b>16 dicembre</b>
<b>TASI</b>	Acconto	<b>16 giugno</b>
	Saldo	<b>16 dicembre</b>
<b>TARI</b>	Primo Acconto	<b>16 marzo</b>
	Secondo Acconto	<b>16 maggio</b>
	Saldo	<b>16 luglio</b>

3. di stabilire altresì che l'intero importo del tributo TARI dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di maggio;
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
5. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
7. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile visto l'esito di apposita e separata votazione palese che ha sortito il seguente risultato:
- Presenti n. 9 - Votanti n. 9 - Voti favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 - Contrari n. 1 (Marchiando)



Letto, confermato e sottoscritto in data 22/12/2017.

Il Presidente  
F.to SUCCIO Marco

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo MARTA

---

---

Copia conforme all'originale firmato digitalmente ad uso amministrativo.

Agliè,

Il Segretario Comunale

---

---